

Parere in materia di applicazione L. 82/94 e D.M. 274/97. Ns rif. 11/98.

Commissione provinciale per l'Artigianato
di Venezia
S. Marco S. Marco 2032
30124 - VENEZIA

Con nota del 6 aprile 1998, prot. n. 38, Codesta Commissione chiedeva se fosse da applicare ad una impresa che svolge attività di disinfestazione e trattamenti antiparassitari la normativa relativa alle imprese di pulizia contenuta nella L. 25 gennaio 1994, n. 82 e nel successivo D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

Orbene secondo l'art. 1 comma 1 lett. c) del regolamento contenuto nel D.M. 274/97 si definiscono attività di disinfestazione quelle "attività che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserva di agenti infettivi, sia perché molesti e specie vegetali non desiderate". In tale definizione non si riscontra nessun riferimento al fatto che l'attività in questione debba essere svolta in ambienti confinati e nelle aree di pertinenza di questi. Né tale mancanza pare possa essere attribuita ad una svista del Ministero in quanto ai punti a) e b) dello stesso articolo e comma, dove si definiscono le attività di pulizia e di disinfezione, espressamente si afferma che l'attività in questione deve essere svolta in riferimento a spazi confinati ed ad aree pertinenti. Egualmente al punto e) che definisce le attività di sanificazione, la norma riferisce l'attività stessa a "determinati ambienti".

Pertanto nel caso proposto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 7 luglio 1997 l'iscrizione dell'impresa che eserciti attività di "disinfestazione e trattamenti antiparassitari" è sottoposta alla disciplina dettata dal D.M. stesso e dalla L. 82/94.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore delucidazione si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Cav. Giovanni Osti

